

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(PSR 2014-2020)***

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013

**Tipo di operazione 4.1.03
“Invasi e reti di distribuzione collettiva”**

Bando regionale 2022

INDICE

Premessa

Sezione I – Descrizione requisiti e condizioni tipo di operazione 4.1.03

1. Riferimenti normativi
2. Obiettivi del tipo di operazione 4.1.03
3. Beneficiari e requisiti
4. Condizioni di ammissibilità del progetto
5. Tipologie di intervento e voci di spesa ammissibili
6. Spese non ammissibili e limitazioni specifiche
7. Aree di intervento
8. Risorse finanziarie
9. Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili
10. Criteri di priorità della domanda di sostegno
11. Criteri di precedenza

Sezione II - Procedimento e obblighi generali

12. Domande di sostegno e pagamento e relative procedure
13. Controlli
14. Vincoli di destinazione
15. Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni
16. Obblighi informativi
17. Disposizioni finali

Elenco Allegati

- | | |
|------------|--|
| Allegato 1 | Espliazioni dei criteri di priorità |
| Allegato 2 | Elementi essenziali dell'atto costitutivo di un Consorzio di scopo |
| Allegato 3 | Relazione tecnico economica di progetto |
| Allegato 4 | Relazione descrittiva ex D.Lgs. n. 33/2013 |
| Allegato 5 | Studio di fattibilità del progetto |
| Allegato 6 | Prospetto di raffronto dei preventivi |
| Allegato 7 | Riduzioni |

PREMESSA

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il tipo di operazione 4.1.03 “Invasi e reti di distribuzione collettiva” per l’anno 2022.

Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione del suddetto tipo di operazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento.

Sezione I - Descrizione requisiti e condizioni del tipo di operazione 4.1.03

1. Riferimenti normativi

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il Regolamento (UE) n. 2220 del 23 dicembre 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nell'attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021.

2. Obiettivi del tipo di operazione 4.1.03

Il tipo di operazione si colloca nell'ambito della Misura 4 come azione fondamentale per sostenere e sviluppare il sistema agricolo regionale nel suo complesso. Afferisce alla Priorità P.5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”, nell'ambito della Focus area P5A “Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura” e risponde direttamente al fabbisogno F18 “Aumentare l'efficienza delle risorse idriche”.

3. Beneficiari e requisiti

Possono usufruire dell'aiuto accordato da questa operazione i **Consorzi di scopo costituiti**

da imprese agricole.

Sono esclusi gli Enti pubblici e le loro associazioni.

Ai fini dell'accesso al sostegno previsto **i soggetti beneficiari dovranno rispettare le seguenti condizioni:**

- risultare iscritti ai registri della **CCIAA**;
- risultare iscritti all'**Anagrafe regionale delle Aziende Agricole** con posizione debitamente validata, aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021;
- proporre **investimenti conformi** a quanto indicato nel presente bando;
- dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'**aspetto tecnico-logistico**;
- dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'**aspetto della sostenibilità finanziaria**.

Il **Consorzio di scopo** dovrà inoltre avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva D.U.R.C.). Il requisito sarà verificato in sede di **istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto** e dell'**eventuale concessione dell'aiuto**.

La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione.

Il **Consorzio di scopo** dovrà **rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro** per il personale dipendente.

4. Condizioni di ammissibilità del progetto

In applicazione di quanto previsto dall'art. 46, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 gli interventi collegati al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche devono essere realizzati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici del fiume Po, dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino Centrale, approvati con DCPM 27 ottobre 2016 e notificati alla Commissione europea. A tale proposito l'ammissibilità dei suddetti interventi terrà conto dello stato dei corpi idrici con riferimento alla quantità di acqua.

In relazione alle tipologie di investimento inserite nei singoli progetti dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dall'articolo 46 commi 3, 4, 5 e 6 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in particolare:

- il **contatore** inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento **dovrà risultare pre-posseduto o previsto dal progetto**.
Per l'installazione e le caratteristiche tecniche dei contatori occorrerà fare riferimento alle deliberazioni di Giunta regionale n. 2254 del 21/12/2016 e n. 2293 del

27/12/2021. Si specifica inoltre che i contatori dovranno essere installati in ogni singola impresa agricola asservita all'investimento;

- qualora l'investimento consista nel miglioramento di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione, esso dovrà consentire un risparmio idrico potenziale calcolabile in base al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente, quale risultante dal sottostante elenco, pari almeno:
 - al 25 % per passaggio da un impianto di categoria "bassa efficienza" (B) ad uno di categoria superiore;
 - al 10 % per passaggio tra impianti della medesima categoria "media efficienza" (M);
 - al 5% per passaggio da un impianto di categoria "media efficienza" ad uno di categoria "alta efficienza" (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima;
- qualora l'investimento riguardi **corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone** nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, lo stesso dovrà garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il **50%** del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento. Le suddette condizioni non sono applicabili ai nuovi invasi;
- qualora l'investimento produca **un aumento netto della superficie irrigata** che colpisce un dato corpo di terreno o di acque di superficie, è ammissibile solo se:
 - a) **lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto "meno di buono"** nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua;
 - b) un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, dimostri che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e **non causerà un peggioramento nello stato del corso d'acqua.**Con riferimento a quanto sopra, tale valutazione è da considerarsi soddisfatta:
 - nel caso in cui la realizzazione dell'invaso sia assoggettata alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (**screening**) ai sensi CAPO II della L.R. n. 4/2018;
 - nel caso in cui la realizzazione dell'invaso sia assoggettata al Procedimento Autorizzatorio Unico di Valutazione di Impatto Ambientale (**V.I.A.**) ai sensi del CAPO III della L.R. n. 4/2018;
 - quando sia stata concessa da parte degli organi competenti adeguata autorizzazione per l'utilizzo delle acque di superficie necessarie al riempimento dell'invaso.

Per i soli casi in cui nello studio di fattibilità di cui all'**Allegato 5** al presente bando il riempimento dell'invaso risulti realizzato **unicamente** con accumulo di acque piovane ed in generale con acque non sottoposte ad autorizzazione per il loro utilizzo, è necessario che il Consorzio di scopo fornisca, in sede di rendicontazione del progetto, adeguata relazione e analisi ambientale, servendosi anche come fac-simile, della scheda utilizzata per la Valutazione

ambientale preliminare di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 855 del 11/06/2018, per le parti di interesse;

- c) sia dimostrato un risparmio idrico potenziale superiore al 10%.

In relazione alle condizioni di ammissibilità della spesa al fine della determinazione dell'aumento netto delle superfici irrigate al momento della richiesta di sostegno, in ottemperanza a quanto stabilito nell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/2013, possono essere considerate come superfici irrigate anche quelle, attualmente non irrigate, ma nelle quali negli ultimi 5 anni era attivo un impianto di irrigazione connesso ad una rete con concessione di derivazione in atto.

Gli invasi devono avere una **capacità utile superiore a 50.000 mc ed inferiore a 250.000 mc**, coerentemente con la demarcazione contenuta nell'Accordo di Partenariato. I limiti di dimensione si riferiscono alla capacità utile dell'invaso.

Sarà possibile progettare anche più strutture (invasi) il cui volume totale di accumulo dovrà comunque essere compreso nell'intervallo che identifica la capacità utile. Tali strutture dovranno comunque essere collegate tra loro e la modularità progettuale dovrà essere dimostrata dal punto di vista tecnico/idrogeologico.

Qualora il progetto dell'infrastruttura consista nell'ampliamento di un vaso esistente **la capacità utile di accumulo finale** dovrà essere comunque ricompresa nei suddetti limiti (**mc 50.000 / 250.000**).

Le **reti di distribuzione** devono riguardare condotte principali a servizio interaziendale, con esclusione delle opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale.

Non è ammesso un progetto per la realizzazione di un vaso senza che sia prevista una rete di distribuzione asservita al medesimo.

L'ammissibilità degli interventi è inoltre subordinata all'applicazione della Condizionalità ex ante di cui al Reg. (UE) n. 808/2014, Allegato 1, Parte 4, P5.2.

In generale, per verificare le condizioni di criticità di ordine quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei originate dagli approvvigionamenti idrici connessi ai diversi usi in grado di pregiudicare o mettere a rischio il conseguimento degli obiettivi previsti dai Piani di Gestione Distrettuali è consultabile:

- nel caso di corpo idrico superficiale, la deliberazione di Giunta regionale n. 1781 del 12/11/2015 Allegato 2, tabella 48, al link:
<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/documenti/aggiornamento-del-quadro-conoscitivo-di-riferimento-carichi-inquinanti-bilanci-idrici-e-stato-delle-acque-ai-fini-del-riesame-dei-piani-di-gestione-distrettuali-2015-2021>
- nel caso di corpo idrico sotterraneo, la deliberazione di Giunta regionale n. 2293 del 27/12/2021, Allegato 3.

I progetti proposti devono risultare coerenti con gli strumenti di programmazione regionale e provinciale ed in particolare devono essere realizzati nel rispetto della normativa sulla **Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)**.

La gestione delle irrigazioni nelle aziende asservite all'investimento da parte dei **Consorzi di scopo** dovrà avvalersi dell'utilizzo di **sistemi esperti e/o semplificati di consiglio irriguo** (es. Irrinet) al fine di dimostrare il corretto utilizzo della risorsa irrigua.

5. Tipologie di intervento e voci di spesa ammissibili

Ai fini del presente bando **sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento e le spese correlate:**

- a) realizzazione/ampliamento di invasi ad uso irriguo, anche utilizzando ex cave;
- b) opere di distribuzione in pressione dell'acqua da invasi;
- c) opere accessorie (recinzioni, cancelli, scalette di risalita, cartelli, ecc.);
- d) sistemi per la gestione della rete idrica per la distribuzione dell'acqua da invasi.

È considerata ammissibile anche la spesa per la realizzazione di **impianti "galleggianti" per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di interventi in attuazione dell'operazione in oggetto** che, in ogni caso, devono essere dimensionati sull'effettiva richiesta energetica delle pompe idrauliche e di altre attrezzature necessarie per la normale gestione degli invasi e per la distribuzione della risorsa irrigua. **Non è consentita l'immissione in rete della quota eventualmente eccedente** questo limite.

La spesa relativa alla realizzazione di tali impianti **non potrà comunque superare il 60% della spesa relativa alla realizzazione del volume utile di accumulo e della rete distributiva collegata, al netto della spesa dell'impianto fotovoltaico, che potrà comprendere anche eventuali batterie di accumulo.**

Sono **ammissibili altresì a sostegno le spese:**

- a) per investimenti immateriali quali l'acquisto di software;
- b) per onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità connessi alle voci di spesa del progetto **nella misura massima del 10%** del costo complessivo.

6. Spese non ammissibili e limitazioni specifiche

Non saranno considerati ammissibili:

- gli interventi per la realizzazione o ampliamento di dighe e sbarramenti;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali e di sicurezza sul lavoro);

- gli investimenti di mera sostituzione, a meno di un miglioramento funzionale legato ad un aggiornamento tecnologico;
- gli investimenti realizzati/avviati in data antecedente o uguale a quella della domanda di sostegno. A tal fine si precisa che un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 - risulta già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria). Non rientrano nella presente categoria le spese sostenute propedeutiche alla predisposizione dell'investimento proposto, quali onorari di professionisti e consulenti;
 - è stato consegnato (con riferimento al DDT o fattura accompagnatoria) nel caso di acquisto di un bene (macchinario, attrezzatura, impianto la cui realizzazione non è intrinsecamente collegata ad un intervento di tipo edilizio);
 - risulta data comunicazione di inizio lavori al Comune con riferimento a qualunque tipologia di titolo abilitativo richiesto per l'intervento.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;
- impianti fotovoltaici qualora prevedano l'immissione in rete dell'energia prodotta;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- spese non oggetto di ammortamento;
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con Contratto di locazione finanziaria (leasing);
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;

- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- spese sostenute con modalità di pagamento non conformi.

7. Aree di intervento

Il tipo di operazione 4.1.03 è applicabile su **tutto il territorio regionale**.

8. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie allocate a favore del presente bando ammontano ad **euro 6.921.100,00**.

9. Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

L'**intensità dell'aiuto è fissata nel 60% della spesa ammissibile**, detti aiuti non sono cumulabili con nessuna altra sovvenzione o agevolazione a qualsiasi titolo concessa.

Gli investimenti proposti dovranno avere una **spesa ammissibile minima di euro 100.000,00 ed una spesa ammissibile massima di euro 1.200.000,00**.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese generali.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri precedentemente esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.

È data peraltro facoltà ai Consorzi di scopo richiedenti di presentare progetti superiori ai suddetti importi. In questo caso il contributo massimo concedibile verrà calcolato nel rispetto dei suddetti limiti massimi di spesa.

10. Criteri di priorità della domanda di sostegno

I progetti che rientrano nei settori e nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da soggetti che soddisfino i requisiti di cui al punto 3 del presente bando, verranno valutati utilizzando i seguenti criteri:

10.1 Zona in cui ricade l'investimento

Aree rurali con problemi di sviluppo:	Punti 50
Aree rurali intermedie:	Punti 25
Altre aree:	Punti 10

Un progetto si intende riferito ad una determinata area se almeno il **60%** delle superfici aziendali asservite, in termini di S.A.U., ricade in tale area.

Le aree rurali così come definite, sono disponibili all'indirizzo:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/territorio-psr/le-aree-rurali>

10.2 Numero di aderenti

La soglia minima d'accesso per conseguire tale punteggio è di n. 4 aziende agricole. Verrà assegnato 1 punto per ogni azienda agricola asservita all'investimento a partire da detta soglia minima.

La dimostrazione è data dall'atto costitutivo del Consorzio di scopo e dai dati contenuti nella domanda di sostegno in cui devono essere indicate le imprese che usufruiscono dell'invaso e/o delle reti.

10.3 Ettari asserviti

La **soglia minima d'accesso al punteggio è di 50 ettari**, in termini di S.A.U.:

da> 50	a 100	Punti 2
da> 100	a 150	Punti 4
da> 150	a 200	Punti 6
da> 200	a 250	Punti 9
da> 250	a 300	Punti 12
da> 300	a 400	Punti 15
da> 400	a 500	Punti 20
oltre 500		Punti 25

Possono rientrare nella superficie asservita tutte le particelle aziendali che risultano dal piano colturale redatto nell'anno in cui viene presentata la domanda di sostegno, investite a colture potenzialmente oggetto di irrigazione.

Nella domanda di sostegno devono essere indicate superfici asservite dall'investimento.

10.4 Risparmio idrico

La **soglia minima d'accesso al punteggio è di un risparmio del 5%**.

Risparmio> 5%	al 10%	Punti 5
Risparmio> 10%	al 15%	Punti 10

Risparmio > **15%** **al 20%** Punti **15**

Risparmio > **20%** **al 25%** Punti **20**

Risparmio > **25%** Punti **25**

Ulteriori specificazioni sull'applicazione dei criteri e sul calcolo dei punteggi, nonché sulla documentazione che l'impresa deve produrre ai fini dell'accesso alle specifiche priorità sono contenuti nell'**Allegato 1** del presente bando.

Il punteggio minimo di accesso ai contributi è fissato in n. 15 punti sotto al quale un progetto non è considerato ammissibile.

11. Criteri di precedenza

Ai fini della formulazione della graduatoria i progetti che risultino a **pari merito**, in esito all'applicazione dei criteri precedentemente esposti, **verranno ordinati in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:**

- bacini di accumulo realizzati in zona collinare o montana (così come classificati nei PTCP), che non insistono su superfici occupate da habitat ad alta valenza naturalistica (Rete Natura 2000), e paesaggistica (vincoli del Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR e tutele ai sensi del D.Lgs.42/2004);
- progetti che prevedono un maggior numero di ettari asserviti, in termini di S.A.U.;
- progetti presentati da Consorzi di scopo costituiti da un maggiore numero di aziende agricole asservite all'investimento;
- maggior importo di spesa ammissibile del progetto.

Sezione II - Procedimento e obblighi generali

12. Domande di sostegno e pagamento e relative procedure

12.1 Competenza

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna.

12.2 Presentazione delle domande

Le domande di sostegno a valere sul tipo di operazione 4.1.03 potranno essere presentate sulla piattaforma SIAG **a decorrere dal 28 marzo 2022 e fino alle ore 13,00 del 20 giugno 2022** con le modalità procedurali approvate da AGREA.

Entro il medesimo termine di presentazione della domanda di sostegno il fascicolo aziendale digitale dovrà risultare formalmente completo, validato ed aggiornato,

conformemente a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021.

Successivamente alla scadenza del suddetto termine e **fino alle ore 13.00.00 del 27 giugno 2022** è consentita la rettifica della domanda, con le modalità procedurali approvate da AGREA, esclusivamente per sanare situazioni in cui, per errore, non siano stati caricati a sistema alcuni dei documenti previsti o tali documenti siano incompleti o errati (non saranno ammesse ulteriori modifiche alla domanda diverse dall'integrazione documentale).

Decorso tale termine le domande non potranno essere più integrate e il fascicolo non potrà più essere aggiornato ai fini del presente bando.

Si chiarisce che la documentazione integrativa dovrà necessariamente recare data non successiva a quella di protocollazione della domanda di sostegno presentata.

Il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della domanda di sostegno comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.

12.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, **pena la non ammissibilità** della domanda o degli investimenti per i quali sussista la carenza documentale, inserita nel Siag mediante upload di file:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio di scopo fra imprenditori agricoli interessati al finanziamento (redatto secondo lo schema **Allegato 2**), qualora non reperibili direttamente dal sistema Telemaco di Infocamere;
- relazione tecnico-economica di progetto contenente gli aspetti finanziari e progettuali dell'investimento (**Allegato 3**);
- relazione descrittiva sintetica del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, secondo lo schema di cui all'**Allegato 4** al presente bando;
- delibera dell'organo di amministrazione riguardante:
 - l'approvazione del progetto definitivo, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi;
 - l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione i beni finanziati per almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo del contributo, così come stabilito dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021 e dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013;
- impegno a sottoscrivere idonea **convenzione con uno specifico Consorzio di bonifica** per il perfezionamento e monitoraggio del piano di gestione dell'invaso

realizzato, controfirmato dal Consorzio medesimo;

- dichiarazione del Legale Rappresentante attestante le modalità di **reperimento dei fondi** a copertura dell'eventuale quota di investimento a carico del Consorzio di scopo richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti;
- documentazione dalla quale risulti la **disponibilità immediata o prossima dell'area** occupata con la realizzazione dell'infrastruttura irrigua (atto di proprietà, affitto). Qualora la disponibilità non fosse immediata la regolarizzazione documentale dovrà essere prodotta **entro 240 giorni dalla notifica dell'atto di concessione**, la mancata dimostrazione determinerà la decadenza delle agevolazioni in precedenza concesse;
- **studio di fattibilità** del progetto (redatto coerentemente alle indicazioni contenute nell'**Allegato 5**);
- planimetria dell'opera corredata di sezioni e particolari costruttivi in scala adeguata; Le tavole ed i disegni progettuali, **oltre ad essere caricati a SIAG, dovranno anche essere consegnati in forma cartacea al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno**;
- **computo metrico estimativo** per la realizzazione dell'invaso e della rete di distribuzione redatto secondo le indicazioni riportate al punto **"12.4 Congruità della spesa"**. Si chiarisce che le risultanze del computo metrico estimativo costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato. **In ogni caso la scelta dell'impresa affidataria dei lavori dovrà avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente**, tali offerte dovranno essere **allegate alla domanda di sostegno, pena la mancata ammissibilità della spesa**, insieme alla documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata. Non saranno considerate ammissibili le spese relative ai preventivi per i quali vengano accertate relazioni di cointeressenza tra il richiedente e i fornitori stessi;
- **preventivi di spesa** per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature e investimenti immateriali nonché documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata, coerentemente con quanto disposto al successivo punto **"12.4. Congruità della spesa"**. Il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base d'offerta **contenuta in 3 preventivi** di diverse imprese fornitrici specializzate, acquisiti dal beneficiario o soggetto da lui delegato, omogenei per oggetto, datati e sottoscritti. I preventivi devono essere dettagliati e non prevedere importi "a corpo"; occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta (**Allegato 6**) sottoscritto dal Legale rappresentante e da un tecnico qualificato. Si specifica che nel caso il preventivo prescelto non sia quello di minore importo occorre una relazione tecnica dettagliata a giustificazione, si precisa al riguardo che la spesa ritenuta ammissibile sarà comunque quella relativa al preventivo di minore importo. Non sono ammessi investimenti che siano giustificati da meno di 3 preventivi, fatta eccezione per

collegamenti ad utenze con gestore unico (ad esempio: ENEL).

- specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato circa le **autorizzazioni, concessioni, nulla osta comunque denominati e necessari per la realizzazione dell'opera o loro estremi se già in possesso** al momento della presentazione della domanda, nella dichiarazione devono essere elencate tutte le autorizzazioni a cui l'intervento è soggetto in funzione della normativa vigente;
- per i progetti assoggettati alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (**screening**) ai sensi del CAPO II della L.R. n. 4/2018, estremi dell'istanza presentata al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna;
- per i progetti assoggettati al Procedimento Autorizzatorio Unico di Valutazione di Impatto Ambientale (**V.I.A.**) ai sensi del CAPO III della L.R. n. 4/2018, estremi dell'istanza presentata al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna
- per l'affidamento delle attività di progettazione, direzione lavori e contabilizzazione dei lavori di costruzione dell'invaso interaziendale ed eventuale rete di adduzione irrigua nonché per l'eventuale attività tecnica ed amministrativa nella fase di presentazione/approvazione/realizzazione del progetto e nelle successive fasi di rendicontazione, il **Consorzio di scopo** dovrà presentare **3 preventivi** come stabilito al punto **"12.4 Congruità della spesa"**, nonché documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata, coerentemente con quanto disposto allo stesso punto **"12.4. Congruità della spesa"**. Il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base di offerte acquisite dal beneficiario o soggetto da lui delegato, le stesse dovranno essere omogenee per oggetto, datate e sottoscritte. Le offerte devono essere dettagliate e non prevedere importi "a corpo"; occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione dell'offerta scelta e della motivazione della scelta (**Allegato 6**) sottoscritto dal Legale rappresentante e da un tecnico qualificato.

Nel caso in cui il Consorzio di scopo intenda avvalersi, per l'esecuzione delle suddette attività, di una convenzione con il Consorzio di bonifica che insiste sul territorio su cui è realizzato l'investimento, stipulata ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della Legge regionale n. 7 del 6 luglio 2012, è necessario produrre:

- un quadro preventivo dei costi nel quale siano elencate le professionalità impiegate e la relativa quantificazione economica;
- due preventivi di raffronto per le stesse attività oggetto di convenzione, redatti da professionisti abilitati.

Si specifica che in ogni caso qualora il preventivo o il quadro dei costi sulla base del quale il Consorzio di scopo intende realizzare le attività non sia quello di minore importo, è necessario presentare una relazione tecnica dettagliata a giustificazione della scelta; si precisa inoltre che la spesa ritenuta ammissibile sarà comunque quella relativa all'importo minore.

Dovrà inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini dell'eventuale **attribuzione dei punteggi** relativi ai criteri di priorità e di precedenza di cui ai precedenti punti 10 e 11.

12.4 Congruità della spesa

Per la verifica della congruità dei costi dei lavori edili si deve fare riferimento al **computo metrico estimativo** redatto adottando i prezzi unitari previsti per analoghi interventi nel vigente **“Prezzario unico regionale”** - “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna” [<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/Elenco-regionale-prezzi/>] o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al **“Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna”** nella sua più recente versione [<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-impresetemi/prezzario>]. Qualora non fossero presenti voci di spesa specifiche per l'intervento oggetto di domanda, si dovranno utilizzare **altri prezzari ufficiali** (indicandone in modo chiaro la loro identificazione). In ultimo, se non risultano costi pertinenti la congruità dovrà essere supportata da una specifica **analisi dei prezzi** applicati.

Le voci del computo metrico devono essere dettagliate, inoltre non sono ammesse voci “a corpo”.

Le risultanze del computo metrico estimativo costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato, in ogni caso la scelta dell'impresa affidataria dei lavori dovrà avvenire mediante l'acquisizione di offerte comparative basate sulle medesime voci di spesa prodotte da almeno due imprese e che dovranno risultare espressamente richieste in autonomia dal beneficiario o suo delegato diverso dai fornitori.

Nel caso di acquisti di opere edili ed affini complementari come strutture prefabbricate, impianti fissi (es. elettrico, idrico, termico sanitario) e di impianti e macchinari specifici si dovranno allegare almeno **3 preventivi** di altrettante ditte fornitrici specializzate, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata. Le offerte devono essere omogenee e dettagliate, comparabili e non prevedere importi a corpo e dovranno risultare espressamente richieste in autonomia dal beneficiario o suo delegato diverso dai fornitori.

Si specifica che nel caso il preventivo prescelto **non sia quello di minore importo** occorre una relazione tecnica dettagliata a giustificazione.

A tal riguardo si precisa che, in applicazione del principio di economicità (Corte dei conti europea – Relazione speciale “applicare il principio dell'economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall'UE” n. 22 del 2014) che stabilisce di fornire sostegno per l'intervento giusto al prezzo più vantaggioso, la spesa che verrà considerata ammissibile **sarà quella del preventivo di minor importo**.

La percentuale massima per le spese generali ammonta al **10%** dell'importo calcolato come somma delle voci di costo relative ai lavori e forniture, tali spese riguardano oneri ed attività inerenti alle fasi di progettazione, verifica, validazione, acquisizione autorizzazioni,

realizzazione e collaudo. Per tali spese, il Consorzio di scopo dovrà presentare 3 preventivi nonché documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata. Il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base di offerte acquisite dal beneficiario o soggetto da lui delegato, le stesse dovranno essere omogenee per oggetto, datate e sottoscritte. Le offerte devono essere dettagliate e non prevedere importi “a corpo”.

Nel caso in cui il Consorzio di scopo intenda avvalersi, per l'esecuzione delle suddette attività, di una convenzione con il Consorzio di bonifica che insiste sul territorio su cui è realizzato l'investimento, stipulata ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della Legge regionale n. 7 del 6 luglio 2012, è necessario produrre un quadro preventivo dei costi nel quale siano elencate le professionalità impiegate e la relativa quantificazione economica e due preventivi di raffronto per le stesse attività oggetto di convenzione, redatti da professionisti abilitati.

Non saranno considerate ammissibili spese in economia, nonché preventivi e fatture di persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con il Consorzio di scopo, quali, ad esempio, rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione, o di società con le quali sussistano rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

12.5 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, competono al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca. Detta istruttoria dovrà concludersi entro il **26/09/2022**.

A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio individua collaboratori interni al Servizio ed eventuali altre professionalità presenti nei Servizi della Direzione Agricoltura che provvederanno sotto il suo coordinamento:

- all'esame di ammissibilità delle domande, del progetto e della documentazione di supporto;
- alla quantificazione della spesa massima ammissibile ad aiuto;
- all'attribuzione dei punteggi di merito.

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in apposite schede istruttorie. In sede di istruttoria potranno essere richiesti formalmente al soggetto richiedente chiarimenti e precisazioni eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti **entro 10 giorni**, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente bando.

Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi prodotti successivamente alla presentazione della domanda non saranno presi in considerazione ai

fini della valutazione.

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno saranno determinati i singoli punteggi e precedenze spettanti sulla base dei criteri di cui al precedente punto 10.

Il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, entro il **14/10/2022**, assumerà uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa massima ammissibile e del corrispondente contributo massimo concedibile. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, individuate attraverso il codice domanda AGREA, con le relative motivazioni, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria è il titolare della P.O. "Interventi di infrastrutture viarie, irrigue e per il contenimento delle immissioni in atmosfera" Gianni Piancastelli del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna (pec: agsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it).

L'accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta all'URP della Regione Emilia-Romagna: urp@regione.emiliaromagna.it - pec: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Per quanto non espressamente indicato si applicano alle diverse fasi e le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

12.6 Utilizzo delle graduatorie

I progetti inseriti nella graduatoria verranno finanziati nell'ordine di merito fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Qualora l'ultimo progetto, collocato in posizione utile, non abbia la totale copertura finanziaria del contributo spettante, sarà finanziato in toto se la disponibilità residuale della dotazione finanziaria coprirà almeno il 50% del contributo ammesso nella graduatoria di merito.

I Consorzi i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini dell'accesso agli aiuti verranno invitati a confermare formalmente la volontà a realizzare il progetto presentato e ad integrare la domanda con la seguente documentazione:

- a) **in caso di progetti di modifica di invasi esistenti** di cui alla L.R. n. 4/2018 – CAPO II - assoggettati alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (**screening**):

- esito del procedimento di assoggettabilità a V.I.A. (indicazione della determina dirigenziale);
 - estremi dell'autorizzazione alla realizzazione dell'invaso ai sensi della Delibera del Consiglio regionale n. 3109/1990 rilasciata dal Servizio di area afferente all'Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile competente;
 - estremi della concessione di derivazione di acqua nel caso che l'invaso non sia alimentato esclusivamente da acqua piovana (rilasciata dall'ARPAE);
 - estremi dell'autorizzazione del Comune o di altro Ente competente per territorio, se l'invaso si trova in area sottoposta a vincolo idrogeologico;
 - estremi dell'eventuale autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
 - estremi del titolo abilitativo alla costruzione rilasciato dal Comune;
 - parere rilasciato dall'ARPAE relativo al piano di riutilizzo dei terreni di scavo ai sensi del DPR 120/2017;
- b) in caso di progetti assoggettati al Procedimento Autorizzatorio Unico di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi del CAPO III della L.R. n. 4/2018:
- Provvedimento Autorizzatorio Unico di Valutazione di Impatto Ambientale.

La conferma della volontà di realizzare il progetto presentato dovrà pervenire entro 10 giorni calcolati dalla data di ricevimento della richiesta da parte della Regione, mentre gli estremi della documentazione autorizzativa suddetta, qualora non siano già stati forniti al momento della presentazione della domanda di aiuto, dovranno essere formalmente comunicati entro 270 giorni calcolati dalla data di ricevimento della richiesta da parte della Regione. In caso di mancato rispetto del suddetto termine il Consorzio beneficiario decadrà dalla possibilità di accedere ai benefici previsti.

Qualora l'opera non risulti cantierabile per carenze oggettive e di merito della documentazione autorizzativa, il progetto decadrà dalla possibilità di accedere al sostegno richiesto.

Successivamente il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari provvederà con propri atti formali all'approvazione in via definitiva della spesa ammessa, alla concessione dei contributi spettanti ai Consorzi e alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione del progetto.

Pertanto, esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali viene riconosciuta la natura formale e sostanziale di provvedimenti concessori a favore dei soggetti beneficiari.

Eventuali economie derivanti da revocche disposte dall'Amministrazione e/o da rinunce di singoli beneficiari non verranno riutilizzate nell'ambito della graduatoria medesima.

Entro il termine tassativo di 240 giorni dalla data di concessione - calcolati dalla data di ricevimento della stessa da parte della Regione - qualora non sia già stata presentata, il beneficiario dovrà produrre la documentazione idonea a identificare la disponibilità dell'area di realizzo della struttura.

12.7 Varianti

È ammessa la possibilità di presentare **una unica variante, che deve essere oggetto di domanda preventiva alla amministrazione regionale**, la quale si riserva di autorizzarla, con atto formale del dirigente competente, in funzione della sua ammissibilità e subordinatamente alla verifica che la modifica proposta non incida sulla graduatoria di merito. Non sono comunque ammesse varianti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'operazione oggetto di contributo.

La richiesta di variante dovrà essere **presentata almeno 90 giorni** prima della prevista data di conclusione del progetto.

In ogni caso la variante richiesta non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso.

Ciò premesso, non sono considerate varianti i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene e, di norma, gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenuti nell'ambito del 10% del totale della spesa ammissibile ad aiuto quale risultante in esito alle verifiche tecnico amministrative di regolare esecuzione dell'intervento approvato al netto delle somme riferite alla categoria delle spese generali.

Si specifica che nel caso di opere edili ed affini qualora le modifiche proposte siano subordinate a variante al permesso di costruire originario, necessitano di richiesta ed approvazione formale.

Non saranno ammesse varianti che prevedano l'acquisizione di un nuovo permesso di costruire.

La richiesta di variante deve essere supportata da una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto, deve contenere un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione.

Eventuali economie e sconti sulle voci di spesa ammesse non possono essere richiesti come variante per poter essere riutilizzati.

12.8 Termini di esecuzione dell'investimento

I lavori relativi all'investimento approvato dovranno essere ultimati entro 360 giorni dalla data di notifica dell'atto dirigenziale di concessione del contributo.

Su motivata e documentata richiesta del beneficiario, **presentata almeno 90 giorni prima** del termine stabilito per la conclusione del progetto, l'Amministrazione regionale

potrà concedere **una sola proroga non superiore a 180 giorni**, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, della L.R. 15/2021.

Non saranno ammesse ulteriori proroghe.

Il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimazione dell'investimento comporta la revoca del contributo concesso, anche se in parte già erogato.

12.9 Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo

Entro **75 giorni** successivi alla data ultima fissata dal Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari nella comunicazione di concessione del contributo per la conclusione dell'investimento e/o in conseguenza ad eventuali proroghe successivamente concesse, il beneficiario dovrà:

- provvedere a **riallineare i possessi aziendali indicati in anagrafe e il piano colturale redatto nell'anno di presentazione della domanda di pagamento a saldo, utilizzando l'applicativo messo a disposizione da Agrea sul sistema Siag;**
- **presentare specifica domanda di pagamento a saldo** secondo le modalità definite da Agrea. In caso di mancato rispetto sia dei termini di conclusione dei lavori, sia di presentazione della domanda di sostegno, si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo punto 15 del presente bando.

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

Dovranno, inoltre, essere trasmessi i dati della **georeferenziazione** degli investimenti realizzati.

Le modalità e gli schemi da utilizzare in sede di rendicontazione del progetto realizzato saranno indicati nei singoli atti di concessione. A supporto della documentazione tecnico amministrativa, dovrà essere fornita anche documentazione fotografica riguardante le fasi di esecuzione del progetto - in particolare per quanto riguarda le opere non ispezionabili - e il progetto concluso.

La rendicontazione deve inoltre essere supportata dai seguenti documenti:

- riepilogo delle spese sostenute, suddivise per le voci indicate nell'atto di concessione, al fine di consentire il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa;
- copia fatture elettroniche, note di spesa, documenti di trasporto e documentazione bancaria comprovante l'avvenuto pagamento. Saranno ritenuti ammissibili solo le modalità di pagamento a mezzo Bonifico e/o Ricevuta bancaria (Ri.ba);

- eventuale convenzione con Consorzio di bonifica in applicazione di quanto stabilito all'articolo 5 "Convenzioni in avvalimento", comma 3 della Legge regionale n. 7 del 6 luglio 2012.

La documentazione di spesa deve essere **riconducibile al beneficiario** della domanda e deve essere inoltre garantito il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si specifica, inoltre, che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

- rientri nell'elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dal presente bando e nel progetto approvato;
- sia stata sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e la data di presentazione del rendiconto finale (domanda a saldo), fatti salvi gli oneri relativi ad investimenti immateriali quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

Inoltre, si specifica che in sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

Si sottolinea che le fatture elettroniche e le note spese dovranno obbligatoriamente riportare, nel campo note, pena l'inammissibilità della spesa, il Codice Unico di Progetto (CUP) o scrittura equipollente. A titolo di indicazione di scrittura equipollente, si riporta di seguito la seguente: "PSR 2014-2020 Tipo di operazione 4.1.03, indicazione della delibera di approvazione del bando e numero di domanda AGREA". In Siag dovrà essere caricato obbligatoriamente l'originale XML della fattura, può essere allegato inoltre il file .pdf contenente il foglio di stile.

Le note di spesa relative alle attività svolte in convenzione con il Consorzi di bonifica dovranno, in fase di rendicontazione, essere giustificate con adeguata documentazione a supporto, dalla quale sia possibile quantificarne e verificare i costi sostenuti.

Al fine di svolgere i necessari controlli previsti dal D.Lgs n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", come precisato nella circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle aziende agricole e agroalimentari con nota n. prot. PG.2018.0557557 del 31 agosto 2018, dovranno risultare debitamente inserite nel Fascicolo Anagrafico aziendale le previste dichiarazioni sostitutive della CCIAA e dei conviventi, regolarmente acquisite al protocollo regionale.

Per le sole situazioni non gestibili dal sistema informatico, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari.

Entro i successivi **90 giorni**, di norma, il Servizio Competitività delle imprese agricole e

agroalimentari dovrà provvedere all'istruttoria della domanda di pagamento.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Informativo Agrea (Siag). La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Il Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad Agrea.

In sede di pagamento AGREA procederà, ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 152/2021, alla compensazione di eventuali debiti con l'INPS come risultanti dal Registro Nazionale Debitori.

12.10 Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogabile successivamente all'avvenuto accertamento della completa e corretta attuazione del progetto.

Un anticipo pari al **50% del contributo spettante** potrà essere richiesto, successivamente alla concessione del sostegno, con le modalità che saranno indicate da Agrea.

Il pagamento è subordinato a presentazione di apposita ed idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, emessa a favore di AGREA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore allo svincolo.

La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata dalla conferma di validità richiesta dall'Ente competente alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di Agrea (<http://agrea.regione.emiliaromagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

Il Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

13. Controlli

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post-pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e degli appositi manuali procedurali approvati da Agrea.

Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti alle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti, i seguenti controlli:

- a) “amministrativi” su tutte le domande di pagamento finalizzati a verificare la fornitura dei beni finanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell’operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- b) “in loco” a campione prima dell’effettuazione del pagamento;
- c) “ex post” per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

L’esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell’aiuto.

14. Vincoli di destinazione

I beni acquistati e le opere realizzate relativamente ai quali sono state sostenute spese connesse all’attuazione del progetto sono soggetti a vincolo di destinazione quinquennale, così come disposto dall’art. 10 della L.R. n. 15/2021 e dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

15. Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni

15.1 Riduzioni

In attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 640/2014 in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata, qualora in sede di controllo venga rilevato il mancato rispetto di uno o più impegni e/o vincoli connessi alla concessione degli aiuti di cui al presente bando, le percentuali di riduzione del sostegno da applicare sono riportate nell’**Allegato 7** al presente bando.

In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una sanzione pari all’1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno lavorativo di ritardo nella conclusione del progetto e/o della protocollazione su SIAG della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 25 giorni di calendario. Oltre tale termine si procederà alla revoca del contributo. Le sanzioni si calcolano distintamente per ciascuna tipologia di ritardo. Qualora il ritardo si verifichi sia nella conclusione del progetto sia nella protocollazione della domanda, si applicherà la sanzione corrispondente al ritardo maggiore.

15.2 Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati *in toto* o in parte, a seconda della pertinenza dell’irregolarità, qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi gli interventi entro i termini stabiliti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo 15.1 per il ritardo di 25 giorni di calendario nella protocollazione su Siag della domanda di pagamento a saldo;
- non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti dal presente bando, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto e dall'**Allegato 7** al presente bando;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da aver indotto l'Amministrazione a riconoscere benefici non dovuti;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente bando e nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa.

Restano ferme le disposizioni in ordine all'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura di cui al comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 15/2021.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Per le difformità riscontrate in relazione alle spese riconoscibili in sede di verifica della domanda di pagamento, si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le riduzioni di cui al punto 15.1 si calcolano all'importo risultante dopo l'applicazione di ogni altra riduzione e sanzione.

16. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto stabilito nella specifica deliberazione della Giunta regionale n. 1630 del 7 ottobre 2016 recante "Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disposizioni in materia a pubblicità e obblighi d'informazione dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale", nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

17. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, in particolare a quelle che regolano il procedimento amministrativo, ed alle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.